



Città di Nichelino

Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO AI SENSI DELL'ART. 27 DEL C.C.N.L. DEL 14 SETTEMBRE 2000

Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 116 del 20.6.2006

Modificato con deliberazione Giunta Comunale n. 30 del 22.2.2011

Modificato con deliberazione Giunta Comunale n. 172 del 14.12.2021

ART. 1 - OGGETTO

1. Il compenso di cui al presente regolamento è corrisposto a seguito dello svolgimento di attività inerente la professione di avvocato, al personale dipendente assegnato al Servizio Legale ed iscritto nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati, tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Torino.

ART. 2 - COMPENSI PROFESSIONALI

1. All'avvocato del Servizio Legale, incaricato della difesa giudiziale dell'Ente sono corrisposti, a titolo di compenso specifico, i compensi professionali, diritti ed onorari, nel caso in cui il contenzioso si concluda con pronuncia favorevole all'Ente.

ART. 3 - PRESUPPOSTI

1. Ai fini del presente regolamento per “sentenza favorevole all’Ente” si intende ogni provvedimento giurisdizionale, o giustiziale, comunque denominato, a cognizione piena o sommaria, pronunciato da qualunque Autorità giudiziaria, o amministrativa o arbitrale, idoneo a definire la controversia, anche in via provvisoria o cautelare, o che comunque lasci sostanzialmente invariato il provvedimento o il bene della vita di cui si contenda, nel caso in cui l’Ente sia convenuto o resistente; ovvero rilasci o attribuisca allo stesso, in tutto o in parte, il provvedimento o il bene della vita richiesto, quando, invece, sia ricorrente o attore.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. In caso di sentenza favorevole con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, all’Avvocato spettano, per l’attività professionale svolta, secondo il valore della controversia, i compensi per diritti e onorari previsti dalla Tariffa Professionale di cui al DM 8.4.2004 n. 127 e s.m.i.

2. I compensi professionali di cui al presente articolo, in quanto caratterizzati dalla corrispettività, certezza, fissità e continuità, ai fini della contribuzione previdenziale, devono intendersi quali emolumenti rientranti nella nozione di retribuzione annua; essi faranno carico all’Ente, con imputazione al pertinente capitolo di bilancio, verranno liquidati dal Dirigente competente e gravati dalle trattenute di legge e degli oneri riflessi, ai sensi dell’articolo unico, comma 208 della legge finanziaria n. 266 del 23.12.2005 e s.m.i.

3. In caso di Sentenza favorevole, con condanna della controparte alla refusione integrale o parziale delle competenze di lite, l’Ente, previo recupero delle stesse, le corrisponderà all’Avvocato dipendente. Tuttavia, in caso di esito infruttuoso della procedura esecutiva per il recupero di dette spese, queste graveranno sull’Ente.

4. Nella determinazione del compenso professionale concorrono le quote introitate dal Comune di Nichelino ai sensi della convenzione di Ufficio Unico di

Avvocatura, in coerenza con le tabelle professionali e nel limite del sessanta per cento.

ART. 5 – CORRELAZIONE CON L’INDENNITÀ DI RISULTATO

1. Al Responsabile del Servizio Legale, iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati, spetta l’indennità di risultato nella misura stabilita per l’incarico assegnato.

2. Ai fini della correlazione fra gli incentivi ex art. 27 del CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14 settembre 2000 - ed indennità di risultato si stabilisce che quest’ultima è corrisposta per intero se la liquidazione dei compensi professionali, nel corso dell’anno, non ha superato la somma di Euro 25.000,00=, al lordo delle ritenute di legge.

ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE – NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento si applica alle cause definite con provvedimento emesso dal 30/04/2010.

2. In via transitoria, i compensi di cui all’art. 4, comma 1, del presente regolamento, relativi alle cause di pertinenza esclusiva del Comune di Nichelino, sono determinati nel tetto annuo di euro 5.000,00=, mentre per gli altri Enti aderenti alla convenzione di Ufficio Unico di Avvocatura sono determinati secondo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 4.